

mato Niccolò Pensabene, un giurista siciliano il cui profilo politico era analogo a quello del D'Aguires, il quale invece ebbe confermata l'importante carica di avvocato fiscale. Come riformatori furono nominati l'avvocato alessandrino Cristoforo Zoppi, secondo presidente della Camera dei conti, l'abate Francesco Maria Ferrero di Lavriano, economo generale regio e apostolico, e il conte Francesco Orsini di Rivalta, sindaco di Torino. La città riconfermava in questo modo il diritto a essere rappresentata ai vertici dell'ateneo, un'istituzione al cui funzionamento tuttavia era chiamata a intervenire solo in quanto aveva contribuito finanziariamente all'edificazione del palazzo, versando una somma ragguardevole che si attendeva le fosse poi restituita senza interessi dallo Stato. Una volta adottata la decisione che il Consiglio della riforma fosse costituito da rappresentanti politici, e non fosse quindi espressione del corpo accademico come da taluni suggerito, il rappresentante della municipalità entrò a far parte dell'organo di governo dell'ateneo. Ma in tutta la fase preparatoria della riforma l'amministrazione municipale non era stata per nulla coinvolta e la stessa partecipazione del sindaco non comportò un esplicito e diretto interessamento del municipio alla gestione dello Studio. Come riformatore soprannumerario fu nominato l'abate napoletano Tommaso Alessio De Rossi, con l'ufficio di archivista e segretario del Consiglio della riforma.

Dopo molto discutere si pervenne a definire la carica di rettore, per la quale fu mantenuto l'uso secentesco di affidarla a uno scolaro, nominato dal re su una *rosa* di tre candidati espressi dagli studenti, tentando così di mediare istanze distinte⁴³: si dava una parvenza di continuità a uno dei cardini dell'*universitas scholarium*, ma la si svuotava di poteri confinandone l'azione a compiti di controllo disciplinare. All'avvocato fiscale, deputato a presiedere al corretto funzionamento della vita universitaria, furono riservati poteri tanto ampi quanto indeterminati, così da consentirgli di agire come delegato del sovrano in tutte le materie di una certa importanza, e al contempo di svolgere i compiti di regio censore sia sui libri adottati come testi di studio nell'ateneo, sia su quelli che si stampavano a Torino⁴⁴.

⁴³ Non è contemplata alcuna prerogativa giurisdizionale, come invece aveva prospettato il D'Aguires, mentre il solo privilegio accordatogli consisteva nell'esenzione dalle tasse per sé e per un altro studente della sua facoltà, povero ma meritevole, da lui indicato. Sui rettori si veda P. BIANCHI, *Fra università e carriere pubbliche. Strategie nella nomina dei rettori dell'Ateneo torinese (1721-1782)*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XXIX (1995), pp. 287-390.

⁴⁴ Sul tema delle censura cfr. L. BRAIDA, *L'affermazione della censura di Stato in Piemonte dall'editto del 1648 alle Costituzioni per l'università del 1772*, in «Rivista storica italiana», CII (1990), n. 3, pp. 717-95.